

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5253

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNACCONE, BELCASTRO**

Modifica dell'articolo 618 del codice penale, concernente  
la rivelazione del contenuto di corrispondenza

*Presentata il 31 maggio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dell'inviolabilità e della segretezza della corrispondenza, sancito dall'articolo 15 della Costituzione, è tornato alla ribalta in questi giorni a causa della pubblicazione di missive riservate destinate al Sommo Pontefice, Capo della Chiesa cattolica e Sovrano dello Stato della Città del Vaticano.

Ogni persona ha il diritto di vedere garantita la propria riservatezza e di sentirsi tutelata quando scrive o quando riceve lettere, documenti o appunti.

Nel nome della libertà di stampa non si può, assolutamente, venire meno a

questo principio, tanto più quando la corrispondenza non viola nessuna delle leggi vigenti.

Il voler, a tutti i costi, trasformare la nostra società in una sorta di «grande fratello» non è tollerabile ed è pertanto necessario provvedere a una modifica dell'articolo 618 del codice penale.

L'aumento della pena si rende fondamentale al fine di prevenire abusi che fino ad oggi sono stati perpetrati ed appare utile la previsione di un immediato sequestro nel caso in cui tale documentazione venga pubblicata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 618 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 618 — (*Rivelazione del contenuto di corrispondenza*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione o in possesso del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, lo rivela, in tutto o in parte, senza averne avuto l'autorizzazione né dal mittente né dal destinatario, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

In caso di pubblicazione della corrispondenza di cui al primo comma si procede, su istanza della persona offesa, all'immediato sequestro della stessa corrispondenza.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

